



Segreteria Generale

Prot. 1686

Palermo, 04/10/05

Oggetto: richiesta di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 17 comma 2 del CCRL 2002-2005.

All'ARAN Sicilia
Via Trinacria
Palermo

Con nota prot. n. 1324/05, del 20 luglio 2005, questa O.S. aveva sottoposto alla Vs. cortese attenzione alcuni argomenti inerenti il contratto di lavoro 2002/2005 che a nostro parere necessitavano di un chiarimento.

Con integrazione alla circolare n. 3/2005 – Chiarimenti a seguito di quesiti inoltrati da enti e OO.SS – codesta rispettabile Agenzia ha affrontato le problematiche da noi sottoposte, ma tuttavia, sono rimasti i dubbi interpretativi che avevano originato la nostra richiesta.

Anche la precedente circolare n. 3/2005 del 17 giugno 2005 aveva affrontato alcune problematiche specifiche senza però limitarsi al semplice chiarimento dando, anzi, un'interpretazione di alcuni articoli del CCRL non in linea, a nostro avviso, con la volontà delle parti manifestata espressamente al tavolo contrattuale.

Premesso quanto sopra e considerato anche il fatto che le circolari non hanno alcun valore ai fini interpretativi del CCRL (essendo gli stessi demandati alla competenza delle parti che hanno sottoscritto il contratto), la scrivente O.S. chiede di procedere all'interpretazione autentica dei seguenti punti:

- Art. 1 – con riguardo all'applicabilità, al personale precario PUC, del contratto giuridico.
- Art. 50 – con riguardo all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 44 della L.R. 41/85, così come modificato dall'art. 38 della L.R. 6/97 relativamente al congedo straordinario per malattia. Occorre, infatti, precisare se i 45 giorni sono da considerarsi a parte rispetto al monte giornate spettante per assenza per malattia come noi riteniamo, o se, invece, i 18 mesi di assenza per malattia siano comprensivi dei 45 giorni.
- Art. 60 – con riguardo ai contingenti di personale assegnato ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. 41/85 *agli uffici delle sezioni per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, delle Avvocature Distrettuali dello Stato e del CGA, siti in Sicilia, per compiti di interesse regionale.*



Segreteria Generale

Occorre infatti chiarire se il trattamento economico, sia principale che accessorio, del sopraccitato personale è a carico dell'Amministrazione Regionale o se segua, invece, il regime del comando.

Con sentenza n. 834/99 il T.A.R. Sicilia ha, infatti, stabilito che non ha alcun rilievo la circostanza che i dipendenti prestino servizio presso altra Amministrazione in quanto la destinazione agli uffici delle sezioni per la Regione Siciliana delle Avvocature dello Stato così come per gli altri Uffici Giudiziari (Corte dei Conti, CGA, etc.) è espressamente prevista dall'art.6 L.R. 41/85 per compiti di interesse regionale; conseguentemente, i dipendenti in questione hanno diritto a tutti i compensi previsti dall'ordinamento dell'amministrazione di provenienza in quanto si tratta di diritti patrimoniali connessi allo status di dipendente dell'Amministrazione di provenienza.

- Artt. 88 – 91.- 92 – occorre chiarire se le indennità vanno prelevate dal 30% del FAMP come stabilito dall'art. 88 ed in linea con la volontà delle parti manifestata chiaramente in sede di trattativa o se invece possano essere prelevate dal 70% del piano di lavoro.

Si resta in attesa di un cortese riscontro.

Distinti Saluti.

f.to in originale
I Segretari Generali
Dario Matranga – Marcello Minio